



**Comune di Atrani**  
Borgo della Costiera Amalfitana

**REGOLAMENTO**  
**per l'applicazione del**  
**CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED**  
**AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.3 del 15.02.2018**

**Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 29.11.2019**



*Patrimonio dell'Umanità. Da sempre*  
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484  
[www.comune.atrani.sa.it](http://www.comune.atrani.sa.it) – [protocollo@comune.atrani.sa.it](mailto:protocollo@comune.atrani.sa.it)



## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1** - Oggetto del regolamento

**Articolo 2** - Contenuto del regolamento

**Articolo 3** - Oggetto del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

**Articolo 4** - Soggetti passivi

**Articolo 5** - Tariffe per l'applicazione della tassa

### **TITOLO II**

#### **CONCESSIONI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Articolo 6** - Durata per l'occupazione

**Articolo 7** - Domanda di concessione e/o autorizzazione

**Articolo 8** – Atto di concessione

**Articolo 9** - Concessione e/o autorizzazione

**Articolo 10** - Disciplinare

**Articolo 11** - Obblighi del concessionario

**Articolo 12** - Durata e rinnovo della concessione e/o autorizzazione

**Articolo 13** - Subentro nella concessione e/o autorizzazione

**Articolo 14** - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

**Articolo 15** - Revoca di concessione e/o autorizzazione

**Articolo 16** - Sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni

**Articolo 17** - Norme per l'esecuzione dei lavori

**Articolo 18** - Occupazioni abusive

**Articolo 19** – Occupazioni d'urgenza

**Articolo 20** – Misurazione dell'area occupata - Criteri

### **TITOLO - III**

## **DISCIPLINA DEL CANONE**

**Articolo 21** – Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione

**Articolo 22** - Criteri generali per la determinazione del canone

**Articolo 23** – Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

**Articolo 24** - Classificazione delle aree e degli spazi pubblici

**Articolo 25** - Esclusioni del canone

**Articolo 26** - Termini e modalità per il pagamento del canone

**Articolo 27** - Rimborso del canone

**Articolo 28** – Accertamenti

**Articolo 29** - Riscossione coattiva

**Articolo 30** - Sanzioni

**Articolo 31** – Funzionario responsabile

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 32** - Disposizioni transitorie

**Articolo 33** - Aggiornamento automatico

**Articolo 34** - Entrata in vigore del regolamento **Articolo 35** -

Casi non previsti dal presente regolamento **Articolo 36** -

Rinvio Dinamico

**Allegato A** - Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione

**Allegato B** – Elenco delle zone

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) previsto dall' art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell' articolo 52 del citato decreto legislativo.

2. Il COSAP sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) disciplinata dal capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

#### Articolo 2 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:

a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico del territorio del Comune;

b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c) l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:

- alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici;

- alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);

- alla durata dell'occupazione;

- al valore economico dell'occupazione. Detto valore è determinato: tenendo conto del fatto che l'utente priva la collettività del godimento dell'area pubblica;

- al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività;

d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;

e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione;

f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con qualsiasi tipo di manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;

g) le procedure di controllo amministrativo da parte dell'ente gestore;

h) le sanzioni amministrative applicabili.

### **Articolo 3 - Oggetto del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:

a) strade del comune;

b) aree appartenenti al demanio;

c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, compatibilmente con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la gestione del patrimonio;

d) aree destinate a mercati anche attrezzati;

e) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell' art. 2, comma 7, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada.

2. Le concessioni da assoggettare al COSAP riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.

3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il COSAP anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 4 - Soggetti passivi**

1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro.

2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condomino medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 c.c..

3. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione

### **Articolo 5 - Tariffa per l'applicazione del canone**

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il termine di adozione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento dello stesso bilancio.

2. L'omessa o ritardata adozione della deliberazione di cui trattasi comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore nell'anno precedente, sino all'esecutività dell'apposita delibera di Giunta.

## **TITOLO II**

### **CONCESSIONI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Articolo 6 - Durata dell'occupazione**

1. Tutte le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio devono essere precedute da una concessione o autorizzazione.
2. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, necessariamente risultante dal provvedimento di concessione, sia uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno strutture, manufatti o impianti stabili infissi al suolo.
4. Sono temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore a 12 (dodici) mesi, siano o meno sorrette da un valido ed efficace titolo concessorio.
5. Occupazioni a carattere temporaneo possono essere autorizzate, nel corso dell'anno, anche in forma reiterata e senza interruzione, purché per una durata complessiva uguale o inferiore a 12 (dodici) mesi. A tal fine non si computano le interruzioni di durata inferiore a 30 (trenta) giorni.
6. Nelle seguenti aree o spazi, per motivi di pubblico interesse possono essere rilasciate solo occupazioni temporanee e con richiesta annuale: Piazza Umberto I, Piazzale e Supportico Marinella, arco della marina-ingresso piazza Umberto I, tratto iniziale di via Casa Vollaro.
7. Quanto alla delimitazione dell'area o dello spazio concesso è demandata alla Giunta Comunale la superficie massima concedibile nelle diverse aree comunali suddivise in categoria secondo il presente regolamento, che tuttavia non potrà superare i 30 metri quadrati per ciascun richiedente.
8. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

#### **Articolo 7 - Domanda di concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale. L'Ufficio preposto provvederà all'espletamento dell'attività istruttoria relativa alla richiesta. In caso di esito positivo il Responsabile competente provvederà al rilascio della concessione, con eventuali prescrizioni.
2. La richiesta deve essere sempre motivata specificando: i dati anagrafici del richiedente con il codice fiscale, individuazione specifica dell'area, entità, il tipo di occupazione, la durata per la quale si intende usufruirne, uso particolare per cui si intende assoggettare l'area come dettagliato nel comma 3, allegando il progetto dettagliato dell'opera, impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento;

3. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'attività industriale, commerciale, professionale o agricola, oppure per impianti di giostre, giochi, spettacoli o intrattenimenti pubblici e simili, o essere presentata da privati cittadini.

4. Ogni richiesta di occupazione deve essere accompagnata da una dichiarazione in cui si dichiara di ripudiare nazismo e fascismo, non professarne o propagandarne le ideologie, non mettere in atto manifestazioni fasciste e non utilizzare la violenza come strumento di lotta politica.

## **Articolo 8 - Atto di concessione**

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione deve contenere: i dati anagrafici del richiedente con il codice fiscale, ubicazione, tipologia e durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza, alle quali il Comune subordina la concessione in relazione alle diverse tipologie di occupazione, la riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente. All'atto di concessione e/o autorizzazione viene allegato un prospetto di determinazione del canone e le scadenze che costituiscono parte integrante del provvedimento amministrativo.

2. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di decoro urbano, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono revocabili ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

3. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

4. Ai sensi dell'art. 2 della L. 7.8.1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta è fissato in 60 giorni. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o il Servizio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari. In tale situazione il termine di cui sopra è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto.

5. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro giorni 10, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.

6. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Se il richiedente non è fronteggiante, ma adiacente all'area di richiesta, bisogna allegare alla domanda il nulla osta da parte del gestore/proprietario dell'immobile fronteggiante l'area.

7. La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura solo nel caso che il subentrante non modifichi l'uso del suolo oggetto della concessione del precedente intestatario, previa domanda di cambiamento di intestazione.

8. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, entro il termine di conclusione del procedimento, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione

della merce. In caso di richieste contemporanee si procederà all'assegnazione favorendo le richieste tendenti a valorizzare l'artigianato locale e i prodotti tipici della zona.

9. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia ecc. ), che a richiesta dovrà esibire. Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

## **Articolo 9 - Concessione e/o autorizzazione**

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di impianti e manufatti non potrà aver luogo se non dietro concessione e/o autorizzazione rilasciata dalla competente autorità comunale, la quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione e/o autorizzazione, il termine entro cui dovrà procedersi all' occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti.

2. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, previa acquisizione del parere della Polizia Municipale, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione, del decoro e della sicurezza.

## **Articolo 10 - Disciplinare**

1. Il disciplinare di cui al precedente art. 9 dovrà prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio riservato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno indicate dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare alla data stabilita il canone relativo;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;



- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;
- J) riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- k) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
- l) prevedere la possibilità di un risarcimento a favore del Comune per tutti i danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

### **Articolo 11 - Obblighi del concessionario**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla Vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico.
2. E' fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa.
3. Qualora si manifesti l'esigenza di apportare modifiche alla finalizzazione o a quanto realizzato all'interno dell'area in concessione (arredo ecc.), il concessionario ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni vigenti e di sottoporre tale modifica all'Amministrazione Comunale per una nuova autorizzazione.
4. Il concessionario è, altresì, obbligato al versamento del canone che dovrà essere effettuata secondo i termini e le modalità stabilite al momento del rilascio della concessione.

### **Articolo 12 - Durata e rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione permanente di spazi ed aree pubbliche, salvo rinuncia, decadenza o revoca, avrà la durata di anni 5 decorrenti dalla data del rilascio, rinnovabile, su richiesta del contribuente per un uguale periodo a meno che lo stesso o il Comune non abbiano dato disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza.
2. Per le concessioni per occupazioni temporanee potrà essere inoltrata domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale, con le stesse modalità previste per il rilascio, almeno 1 mese prima dalla scadenza della stessa. La mancata produzione dell'istanza entro il termine suddetto costituisce rinuncia al rinnovo della concessione.

### **Articolo 13 - Subentro nella concessione e/o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione e/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, sono vietate le "sub-concessioni".

2. Qualora nel corso della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti e temporanee, sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui l'atto si riferisce, sia per atto *"inter vivos"* sia *"mortis causa"*, nonché nell'ipotesi in cui nell'immobile adibito all'esercizio dell'attività commerciale si verifichi il trasferimento dell'azienda, il precedente concessionario dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, mentre il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro 60 giorni dalla data del trasferimento.

3. Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

4. Nel caso si verifichi il trasferimento dell'azienda o ramo della stessa e il precedente concessionario (cedente) non ha assolto tutti gli obblighi di pagamento inerenti alle concessioni rilasciate in una determinata *"area comunale"*, non è possibile concedere all'acquirente/concessionario dell'azienda la predetta *"area comunale"* fino all'assolvimento degli obblighi di pagamento da parte del vecchio concessionario.

#### **Articolo 14 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

a) le reiterate violazioni (oltre n. 2 volte) , da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 5 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto o nel diverso termine indicato nell'atto medesimo;

e) il mancato pagamento della del canone, previa diffida ad adempiere entro 5 giorni;

f) la cattiva conduzione del sito in termini di igiene, decoro e sicurezza.

#### **Articolo 15 - Revoca di concessioni e/o autorizzazioni**

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei bisogni pubblici, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono un contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica;

b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

c) quando il concessionario danneggi o degradi l'area avuta in assegnazione;

- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia;
- e) per motivi di decoro urbanistico o sopravvenuti motivi statici-ambientali.

2. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

3. Il provvedimento di revoca, contenente in modo sintetico le motivazioni dell'atto, verrà notificato nelle forme previste.

4. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

#### **Articolo 16 - Sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni**

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse a qualunque titolo, con preavviso di almeno 1 giorno, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che l'Amministrazione Comunale disponga in applicazione del presente Regolamento.

#### **Articolo 17 - Norme per l'esecuzione dei lavori**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestie al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla concessione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale o da altre Autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o previste dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mezzi che possono cagionare pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

### **Articolo 18 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - o difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - o di aree eccedenti la superficie concessa;
  - o che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione, redatto da pubblico ufficiale competente o da organi della Polizia Locale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al comma 3° del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, nè superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
  - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4° e 5°, del vigente codice della strada.
3. L'indennità di cui al comma 2° è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo il potere dell'ente d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 2° in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 Novembre 1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Locale che ha contestato l'abuso, ovvero, il responsabile dell'Area di vigilanza.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 2°. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:
  - a. al pagamento dell'indennità;
  - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
  - c. al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.

### **Articolo 19 - Occupazioni d'urgenza**

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere

realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente direttamente o a mezzo fax o telegramma o tramite mail PEC all'indirizzo del protocollo dell'ente e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda di cui all'articolo 7 del presente regolamento, per ottenere il rilascio della concessione.

3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se il comune accerta la mancanza dei motivi che giustifichino l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.

#### **Art. 20 - Misurazione dell'area occupata – criteri**

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone per l'occupazione soprastante il suolo va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. L'area concedibile di Piazza Umberto I sarà calcolata a partire dalla facciata contenente la porta d'ingresso principale dell'attività commerciale interessata.
4. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è fatto obbligo ai concessionari di gestire le aree date in concessione in maniera tale da garantire un facile accesso e deflusso dal locale.

### **TITOLO III**

#### **DISCIPLINA DEL CANONE**

##### **Articolo 21 - Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è dato dal valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata dalla giunta comunale.
2. La tabella dei coefficienti di valutazione del beneficio economico per le singole attività è riportata nell'allegato A.

##### **Articolo 22 - Criteri generali per la determinazione del canone**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata dell'occupazione medesima.

4. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa, annuale o giornaliera, prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, tenuto conto dell'ubicazione dell'occupazione stessa e il coefficiente di cui all'art. 21.

5. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

## **Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.**

### **A ) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

#### 1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. 10 .

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

#### 2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente ed è commisurato al numero complessivo delle utenze, presenti nel territorio comunale, per la misura unitaria di tariffa fissata dalla normativa vigente. Tale tariffa è soggetta alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.

#### 3) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.

#### 4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

### 1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

### 2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per il mercato settimanale, che si svolge nell'area appositamente individuata, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

### 3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 2 ore.

La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

### 4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Per tale tipo di occupazione si precisa che il materiale di risulta derivante da tale attività non potrà essere depositato sul suolo in nessuna zona inclusa nella I Categoria, ma può essere situato solo su mezzi di trasporto idonei.

## **Articolo 24 - Classificazione delle aree e degli spazi pubblici**

1. Il territorio del comune è suddiviso in numero 3 zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. L'insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio è contenuto nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato B).

## **Articolo 25 - Esclusioni dal canone**

1. Il canone non è altresì applicabile alle seguenti occupazioni:

a) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;

b) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;

c) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello svolgimento di attività direttamente

assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità commerciali;

d) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta comunale un rilevante interesse cittadino;

e) occupazioni temporanee per lo svolgimento di opere edilizie sulla base di regolare autorizzazione o concessione edilizia, se stabilito e per la durata fissata con deliberazione della giunta comunale nell'ambito di speciali programmi di recupero ambientale cittadino; speciali programmi di recupero ambientale cittadino;

f) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;

g) aree cimiteriali;

h) con balconi, verande, bovindi (balconi chiusi) e simili infissi di carattere stabile con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purché siano però rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano;

2. In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico interessato dall'occupazione.

### **Articolo 26 - Termini e modalità per il pagamento del canone**

1. Il canone deve essere pagato mediante versamento su c/c postale o mediante bonifico bancario o altro mezzo di pagamento messo a disposizione dall'amministrazione, i cui identificativi sono disponibili sul sito del comune di Atrani, intestati a Comune di Atrani – Servizio tesoreria con causale Cosap – periodo di riferimento – dati del richiedente la concessione.

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di competenza.

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, va effettuato nei seguenti termini:

- Se importo uguale o inferiore a 500,00 euro: versamento effettuato entro l'inizio dell'occupazione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento;
- Se l'importo è superiore a 500 euro in quattro rate: 1ª rata all'atto del rilascio della concessione, 2ª rata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, 3ª rata entro il 16 agosto dell'anno di riferimento, 4ª rata entro il 16 settembre dell'anno di riferimento.

### **Articolo 27 - Rimborso del canone**

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare



la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui è motivata la decisione.

3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

### **Articolo 28 – Accertamenti**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati. In caso di parziale od omesso versamento, provvede a notificare, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, appositi avvisi, con invito ad adempiere a quanto previsto in essi nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento.
2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.

### **Articolo 29 - Riscossione coattiva**

1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi, il Comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. Si dà luogo a riscossione coattiva solo quando la somma dovuta nel complesso dal singolo debitore non sia inferiore ad €100,00

### **Articolo 30 - Sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'importo non versato.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento, protratto oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data stabilita per il versamento. Parimenti, in caso di rateizzazione, deve intendersi quale omesso pagamento, il mancato versamento della prima rata, protratto oltre i 15 (quindici) giorni. Nel caso di mancato versamento di una qualsiasi rata, successiva alla prima, oltre i 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data stabilita per il pagamento, la concessione di occupazione suolo pubblico è immediatamente revocata.
3. Per il tardivo versamento del canone si applica la sanzione del 25 per cento dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza stabilita. Per il ritardo superiore ai 15 (quindici) giorni si applica la sanzione pari al 50 per cento dell'importo del canone.
4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1° e 2° sono ridotte a un terzo se, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi moratori.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui all'art. 18, alla lettera b) del comma 2, e ai disposti del comma 4 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:
  - a) al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18, comma 2 lettera a) del presente Regolamento;

- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
  - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.
6. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
  7. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o con mail pec, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data della contestazione o della notifica. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dall'articolo 29.
  8. Nel caso non trovino applicazione le norme del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 per ogni violazione alle norme del presente regolamento si applica una sanzione da un minimo di euro 90,00 ad un massimo di euro 600,00.

### **Articolo 31 - Funzionario responsabile**

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del soggetto di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 32 - Disposizioni transitorie**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
2. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.
3. Il Comune assicura la diffusione pubblica del presente regolamento.

#### **Articolo 33 - Aggiornamento automatico**

1. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta Comunale, le tariffe base del canone per metro sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat nell'anno precedente.

#### **Articolo 34 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.

#### **Articolo 35 - Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le disposizioni di legge nonché le norme regolamentari vigenti

#### **Articolo 36 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e contrastanti norme.

## ALLEGATO A

Attività artigianali	1
Attività a carattere industriale	2
Attività edilizia scopo di lucro	1
Biglietterie di spettacoli e manifestazioni varie	2
Cabine fotografiche	2
Commercio generi alimentari	2
Commercio generi non alimentari	2
Esercizio dell'attività edilizia	1,5
Esercizio di servizi pubblici	1
Esercizi di pubblica somministrazione	2
Esposizione e mostre di arredamenti	2
Esposizione e mostre di autoveicoli e altri veicoli	2
Materiale per l'edilizia	1,5
Materiale per l'industria e l'artigianato	1,5
Vendita al pubblico di fiori e piante	1
Rivendite generi di monopolio, lotterie, concorsi, etc	1
Vendita di giornali, periodici, libri e pubblicazioni	1
Vendita di prodotti agricoli	1
Attività non comprese nelle precedenti definizioni	1

## **ALLEGATO B**

### **Classificazione delle aree e degli spazi pubblici**

<b>CATEGORIA I</b>	<b>Piazza Umberto I, Piazzale e Supportico Marinella, arco della marina-ingresso piazza Umberto I, tratto iniziale di via Casa Vollaro</b>
<b>CATEGORIA II</b>	<b>Via dei Dogi, Corso Vitt. Emanuele, Largo E. Marini, Piazzale Europa, Largo Vollaro-Di Lieto, Via G. Di Benedetto</b>
<b>CATEGORIA III</b>	<b>Tutte le strade non presenti nelle categorie di cui sopra</b>